

*Amle  
faybi Ua*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ORIGINALE

*4406*

*U4*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	LOSAVIO	Presidente	R.G.N. 3214/02
Dott. Donato	PLENTEDA	Consigliere	
Dott. Salvatore	SALVAGO	Consigliere	Cron. <i>38700</i>
Dott. Carlo	PICCININI	Consigliere	Rep. <i>5463</i>
Dott. Francesco Ant.	GENOVESE	Cons. Rel.	Ud. 28/10/04

ha pronunciato la seguente:

Ogg: Arbitrato-Lodo-Impugnazione-Notifica-Nullità-Decadenze

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da: OLBIA DAY HOSPITAL SRL,  
 elettivamente domiciliata in Roma, via via Giuseppe  
 Ferrari n. 4, presso l'avv. SALVATORE CORONAS, che la  
 rappresenta e difende, giusta delega in atti, anche  
 disgiuntamente con l'avv. GEROLAMO ORECCHIONI del Foro di  
 Tempio Pausania;

- *ricorrente* -

**contro**

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari-  
 Sezione distaccata di Sassari n. 279 del 24/11-

*h*

*2211*

*2004*



11/12/2000.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 28/10/04 dal Relatore Cons. Francesco

Antonio GENOVESE;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Dario CAFIERO, il quale ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La OLBIA DAY HOSPITAL SRL, con contratto del 30 giugno  
1994 concedeva in locazione alla USL N. 4 DI OLBIA un  
immobile sito alla via Roma 127, per uso  
Poliambulatorio e Servizi amministrativi, per la durata  
di anni sei, a decorrere dal 1° luglio 1994, per il  
prezzo di £ 300 milioni. Sui contrasti insorti nel  
corso dell'esecuzione del rapporto, la società attivava  
il procedimento arbitrale, ai sensi dell'art. 15 del  
contratto.

L'arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale  
di Tempio Pausania, nel contraddittorio delle parti  
litiganti, condannava la ASL N. 2 DI OLBIA al pagamento  
della somma di £ 315.835.655 per canoni di locazione  
scaduti al dicembre 1998, oltre IVA ed interessi,  
rigettava le domande di risoluzione del contratto e di  
riduzione del canone, e provvedeva sulle spese.

La ASL N. 2 DI OLBIA impugnava di nullità il lodo innanzi  
alla Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di  
Sassari che, in parziale accoglimento della domanda,



dichiarava la nullità parziale del lodo nella parte in cui aveva rigettato la domanda di riduzione del canone, portandolo a £ 124 milioni (al netto di adeguamento ISTAT e IVA), a decorrere dal 16 febbraio 1996 e, per l'effetto, riduceva la condanna della ASL debitrice, in favore della società locatrice, a £ 221.917.155, oltre interessi, per canoni maturati fino al 31 dicembre 1998, compensando le spese.

2. Avverso tale decisione, la OLBIA DAY HOSPITAL SRL, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La ASL N. 2 DI OLBIA non ha presentato difese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione dell'art. 828 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell'art. 330 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 del codice di rito civile) la OLBIA DAY HOSPITAL SRL, deduce che l'atto di impugnazione del lodo, da parte dell'ASL, è stato indirizzato al difensore della società nella fase arbitrale e non anche personalmente alla società. La notifica, inesistente, avrebbe determinato l'inammissibilità dell'impugnazione, nonostante la costituzione in giudizio della società OLBIA DAY HOSPITAL SRL, perché avvenuta quando già era trascorso il termine di 90 giorni per proporre l'impugnazione. Ciò che avrebbe determinato la nullità della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello.

2. Il ricorso è infondato.



Le sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato, con la sentenza n. 3075 del 2003, il principio di diritto secondo il quale <<l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio emendabile con effetto *ex tunc* (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.>>.

La prima parte della censura è dunque da respingere, poiché la irrituale notificazione dell'impugnazione non integra, alla luce del principio di diritto richiamato, un caso di sua inesistenza (insanabile) ma un'ipotesi di nullità sanabile con la costituzione del convenuto (come, nella specie si è verificato).

Resta da verificare se tale sanatoria non abbia trovato un limite nella maturazione di decadenze di sorta.

Ebbene, la citata sentenza delle sezioni unite ha puntualmente stabilito che la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per



l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione (che sarebbe davvero difficile immaginare una costituzione del convenuto nel termine dei novanta giorni dalla notificazione del lodo arbitrale che è propriamente quello stabilito dall'art. 828 cod. proc. civ. per l'esercizio del diritto all'impugnazione).

Come si è già avuto modo di affermare con la sentenza n. 17599 del 2003, la costituzione del convenuto, infatti, rientra nel *genus* della <sanatoria> del vizio dell'atto, il quale ricomprende al suo interno non solo l'ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio (cui si riferisce la rubrica dell'art. 157 cod. proc. civ.) ma anche altre figure, tra le quali rientra la cosiddetta <convalidazione dell'atto> per il conseguimento dello scopo (art. 156, ult. comma, cod. proc. civ.).

E' dunque irrilevante che, sull'impugnativa di nullità del lodo da parte dell'Azienda pubblica, la costituzione in giudizio della società OLBIA DAY HOSPITAL SRL sia avvenuta quando già era trascorso il termine di novanta giorni per proporre l'impugnazione, poiché, con la costituzione del convenuto, il vizio si è sanato con efficacia *ex tunc* e il giudice ha legittimamente provveduto sulla domanda.

3. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da dispositivo.

PQM



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati *il 28.10.2004*

Il Presidente

(Dr. Giovanni LOSAVIO)

Il Giudice estensore

(Dr. Francesco Antonio GENOVESE)

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dr. Filomena Perone)

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Civile

**Depositato in Cancelleria**

**79 NOV 2004**  
**IL CANCELLIERE**

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dr. Filomena Perone)